

La previdenza nella professione di
DOTTORE COMMERCIALISTA

ARGOMENTI TRATTATI:

- 1) L'ordinamento della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti;
- 2) La riforma previdenziale;
- 3) L'iscrizione;
- 4) La dichiarazione e la contribuzione;
- 5) Le prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- 6) La ricongiunzione ed il riscatto;
- 7) La totalizzazione;
- 8) Il sistema sanzionatorio.
- 9) Continuità dell'esercizio professionale e incompatibilità.

A cura di Ernesto Franco CARELLA e della Commissione Previdenza
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

1) L'ORDINAMENTO DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (C.N.P.A.D.C.) – di seguito Cassa - è stata istituita con la Legge 3/2/1963, n. 100 successivamente riformata con la Legge 29/1/1986, n. 21.

Ove si pensi che il primo congresso della nostra professione si tenne nel 1911 mentre gli Albi furono disciplinati nel 1924, si può constatare di quanto tempo abbiano bisogno le professioni nascenti per trovare la loro disciplina nel tessuto socio-economico.

Per tornare alla nostra Cassa con decorrenza dal 1 gennaio 1995, per gli effetti del D.Leg. 30/6/1994, n. 509 sulla privatizzazione delle Casse di Previdenza, è stata trasformata in persona giuridica privata assimilata all'Associazione.

Lo Statuto è stato approvato con D.M. 2/8/1995 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6/10/1995.

In data 14 luglio 2004, con Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, come da comunicato pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2004, sono stati approvati, tra l'altro, :

- il nuovo testo di Statuto approvato dall'Assemblea dei Delegati con delibera del 19 maggio 2004 (cui si farà sempre riferimento nel prosieguo della trattazione);
- il Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato anch'esso nella sua definitiva articolazione dall'Assemblea dei Delegati con delibera del 19 maggio 2004.

La Cassa si configura quindi come un'Associazione senza scopo di lucro con autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

Pur essendo privatizzata la Cassa continua ad essere sottoposta a controlli da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Infatti il **Consiglio di Amministrazione** della Cassa è composto da otto componenti elettivi oltre ad un funzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nominato dallo stesso, mentre il **Collegio Sindacale** è composto da tre componenti elettivi oltre a due funzionari, in loro rappresentanza, nominati, tra i propri, uno dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzione di Presidente, e l'altro dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati a loro volta dall'Assemblea dei Delegati, tra i dottori commercialisti iscritti alla Cassa che siano stati o si siano candidati, per una durata di quattro anni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede poi a nominare al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente, nonché la Giunta Esecutiva, composta, oltre che dal Presidente o dal Vice-Presidente, da due consiglieri di amministrazione.

L'**Assemblea dei Delegati** è invece eletta da e tra gli iscritti alla Cassa in funzione ed in rapporto alla loro iscrizione ai vari Ordini locali dei Dottori Commercialisti per una durata di quattro anni.

Attualmente i delegati sono 129, eletti nei vari Ordini locali, in taluni casi tra loro raggruppati, nel rapporto di un delegato ogni 450, o frazione non inferiore a 225, iscritti all'albo professionale degli esercenti la professione al 31 dicembre dell'anno antecedente quello di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati.

Le finalità istituzionali della Cassa consistono nell'erogazione di prestazioni di previdenza ed assistenza, nonché ai sensi della Legge 11/12/1990 n. 379, con la normativa ora trasfusa nel D.Lgs. 26/3/2001, n.151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), artt. 70-71-72-73 e 83, nell'erogazione di indennità, a vario titolo collegate alla maternità, a favore delle colleghe.

Peraltro la normativa sull'indennità di maternità con la L. 15 ottobre 2003, n.289 ha subito un'integrazione in quanto all'indennità erogabile (pari ad un terzo del reddito professionale, fiscalmente dichiarato, del secondo anno antecedente l'evento) è stato posto un limite massimo erogabile pari, per l'anno 2004, a €20.363,20.- cioè cinque volte l'indennità minima di €4.072,64.-.

2) LA RIFORMA PREVIDENZIALE

Verso la fine del 2000 coloro che si occupavano delle problematiche della nostra Cassa si resero conto che il sistema, così com'era concepito, non sarebbe più stato in grado di mantenere le promesse che, per poco più di una decina d'anni, cioè dalla riforma entrata in vigore nel 1987, aveva fatto.

Le prestazioni si stavano cioè rivelando sempre più generose rispetto le contribuzioni effettuate, con la conseguenza che, non intervenendo tempestivamente, le generazioni future, in un sistema retributivo finanziato a ripartizione, avrebbero alla lunga solo contribuito senza mai riceverne una contropartita.

Va, in ogni modo, ricordato che una non perfetta conoscenza degli equilibri previdenziali unita ad un approccio inesatto nella lettura dei bilanci della Cassa, portò gradatamente ad una progressiva riduzione

delle aliquote contributive dal 10%-3% del 1987 al 6%-2% del 1996 accompagnata da un aumento dei rendimenti riconosciuti nel calcolo dei trattamenti dal 1,75%-0,5% del 1987 al 2%-0,6% del 1996.

Alla fine nel 2001, con decorrenza dal 2002, venne comunque reintrodotta l'aliquota contributiva del 10% per il primo scaglione e del 4% per l'eccedenza, con il ripristino del rendimento annuo del 1,75% per il primo scaglione e dello 0,5% per l'eccedenza.

Gli squilibri che già erano insiti nel sistema erano, comunque, tali che era necessario intervenire energicamente e con prontezza.

Dopo innumerevoli riunioni, dibattiti, discussioni che hanno impegnato, a vari livelli, tutti gli addetti ai lavori, la riforma previdenziale fu finalmente approvata nella storica riunione del 27-28 novembre 2003 tenutasi a Roma, mentre la coda del maggio 2004 è dovuta solo a talune modifiche richieste dai ministeri vigilanti competenti.

Con tale riforma si è abbandonato il **sistema retributivo o reddituale** passando ad un **sistema contributivo**, pur mantenendo invariato il sistema di finanziamento in quello a ripartizione.

Con il sistema retributivo il trattamento pensionistico è determinato applicando un rendimento percentuale alla media dei redditi professionali dichiarati e rivalutati per un periodo di tempo prefissato.

Con il sistema contributivo, invece, i contributi versati ed il loro rendimento temporale vanno a costituire un montante contributivo che, sulla base della speranza di vita all'età del pensionamento, vanno gradualmente restituiti.

Le modifiche non consistono solo in ciò e, quindi, tutte le novità apportate dalla riforma saranno enunciate, se necessario, di volta in volta che si esamineranno i vari punti, con l'avvertenza “ la Riforma”.

3) L'ISCRIZIONE

Al 31 dicembre 2003 il numero degli iscritti, incluso i pensionati attivi, era pari a 39.705 di cui 30.200 maschi e 9.505 femmine; i trattamenti pensionistici erogati erano 3.713 con un rapporto iscritti/pensionati di 10,69.

A seguito della normativa sulla cosiddetta contribuzione INPS del 10% circa 5.000 colleghi hanno chiesto nel corso degli anni dal 1994 al 1997 l'iscrizione o la reinscrizione alla Cassa.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa Previdenza, a sensi dell'art. 22 della L.21, gli iscritti all'albo professionale tenuto da un Ordine dei Dottori Commercialisti, che esercitano la professione di dottore commercialista con carattere di continuità, salvo la facoltà di esonero in presenza di altra posizione previdenziale.

Solo l'iscrizione alla Cassa comporta l'obbligo della contribuzione soggettiva che può dare successivamente diritto alla prestazione previdenziale.

4) LA DICHIARAZIONE E LA CONTRIBUZIONE

Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti, che esercitano l'attività professionale, che siano iscritti o meno alla Cassa, ogni anno, entro il 15 novembre, debbono comunicare alla stessa i dati, reddituali, iva e informativi, richiesti dal modello appositamente predisposto ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo summenzionato.

Tutti i dottori commercialisti con posizione Iva debbono versare alla Cassa un importo pari al 2% del volume di affari Iva comunicato, con diritto, preventivo, di rivalsa nei confronti del soggetto erogante.

Il contributo del 2% è tecnicamente definito **contributo integrativo** ed è quindi dovuto da tutti i dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale, iscritti o meno alla Cassa.

Con la Riforma tale contributo è stato elevato, sul volume di affari prodotto a partire dal 1 gennaio 2005 e sino a tutto il 2009, al 4%.

E' dovuto, comunque, fatta eccezione per i pensionati, un contributo minimo di € 641.- ($2.135 \cdot 15^2 / 100$) a partire dal 2005 in acconto a quanto dovuto per lo stesso anno (integrativo su volume affari 2004).

Il cosiddetto **contributo soggettivo** è dovuto, invece, dai soli iscritti alla Cassa e, sino al 31 dicembre 2003, è stato pari al 10% del reddito professionale dichiarato per l'anno precedente sino al limite di €49.450.- ed al 4% per la parte eccedente senza alcun massimale.

Il contributo soggettivo è ridotto alla metà per i neo iscritti, per i primi tre anni e, comunque, se l'attività viene iniziata prima del trentacinquesimo anno di età.

Con la Riforma il contributo soggettivo, a partire dal 2005, sarà pari ad un'aliquota variabile, tra il 10% ed il 17% a scelta dell'iscritto da commisurarsi su di un massimale rivalutato annualmente a sensi dell'art. 15 della L. 21.

Per il solo anno 2004 l'aliquota sarà fissa al 10% su di un massimale di €140.000.-.

Il contributo soggettivo annualmente versato confluirà nel conto individuale di ogni iscritto e concorrerà a formare il montante contributivo.

Il conto individuale di ogni iscritto avrà annualmente un rendimento che sarà pari per i primi cinque anni alla media quinquennale del PIL e successivamente alla media quinquennale dei rendimenti con un minimo dell'1,5% ed un massimo parametrato alla media quinquennale del PIL.

E' dovuto, comunque, fatta esclusione per i pensionati, un contributo minimo, fissato per l'anno 2004 in €2.085.- ed elevato per l'anno 2005 a €2.135.-.

Con la Riforma è stata abolita l'agevolazione della riduzione prevista per i primi tre anni di attività per i neo iscritti sotto i trentacinque anni.

Poiché tale agevolazione, nel sistema contributivo, non avrebbe avvantaggiato il neo iscritto, si è inserita la facoltà di versare un contributo soggettivo integrato al minimo, nel caso l'importo riconosciuto dovuto fosse inferiore al minimo previsto ogni anno.

Infatti mentre nel sistema retributivo il contributo, ridotto oppure no, serve ad affrancare un reddito pieno che potrà concorrere alla formazione di una media di riferimento per la determinazione delle prestazioni pensionistiche, nel sistema contributivo è fine a se stesso e concorre, in misura ridotta o meno, alla formazione del montante contributivo su cui verrà calcolata la prestazione pensionistica.

Va da sé che essendo montante e prestazione strettamente e direttamente connessi, maggiore sarà il primo più elevata sarà la seconda.

I contributi come sopra determinati vanno versati, al netto degli importi **minimi riscossi direttamente** a cura della Cassa, con le modalità ed i tempi da quest'ultima stabiliti.

In caso di cancellazione al solo iscritto con decorrenza ante 1 gennaio 2004 spetta il rimborso dei soli **contributi soggettivi versati** maggiorati degli interessi legali per quanto riguarda la vecchia contribuzione e dei contributi soggettivi versati maggiorati degli interessi legali, non superiore al tasso di capitalizzazione annuo riconosciuto, con il nuovo sistema.

Agli iscritti con decorrenza post 31 dicembre 2003 che si cancellino dalla Cassa con contribuzione ed iscrizione inferiore a cinque anni spetterà il rimborso dei contributi soggettivi versati maggiorati degli

interessi legali coi limiti di cui sopra; nel caso che l'iscrizione e la contribuzione sia superiore a cinque anni, **non spetterà alcun rimborso** all'iscritto che si sia cancellato, che maturerà, comunque, al 62° anno di età, il diritto alla corresponsione del trattamento della pensione unica contributiva.

Il rimborso spetta comunque agli eredi salvo che non sia maturato il diritto alla pensione indiretta.

Oltre alla contribuzione soggettiva ed integrativa è dovuto da tutti gli iscritti alla Cassa il **contributo di maternità** a sensi della Legge 11 dicembre 1990, n. 379 ora trasfusa negli articoli da 70 a 73 e 83 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).

Tale contributo, variabile annualmente e stabilito per l'anno 2003 in € 120.-, serve a finanziare, anche se parzialmente, l'erogazione di un'indennità di maternità, di aborto spontaneo o terapeutico nonché di adozione o affidamento.

5) LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

Per quanto concerne le prestazioni erogate dalla Cassa, a seguito di domanda, esse sono le seguenti:

- a) pensione di vecchiaia;
- b) pensione di anzianità;
- c) pensione di inabilità;
- d) pensione di invalidità;
- e) pensione di reversibilità ed indiretta.

Con la Riforma le prestazioni erogate sono rimaste sostanzialmente invariate, salvo talune modifiche nei requisiti per il loro ottenimento.

La pensione di anzianità è stata abolita e sostituita con la pensione di vecchiaia anticipata.

E' stata, altresì, introdotta **la pensione unica contributiva** ed è stata recepita la previsione **la pensione spettante con 40 anni di contribuzione** a prescindere dall'età e senza obbligo di cancellazione dall'Albo professionale.

Prima di soffermarsi diffusamente sulle prime due, occorre chiarire che a partire dal 2004 esisteranno due tipi di trattamento.

Tutti coloro che si iscriveranno alla Cassa a partire dal 1 gennaio 2004 avranno un trattamento previdenziale calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.

Tutti coloro che, invece, erano già iscritti alla Cassa al 31 dicembre 2003 avranno un trattamento previdenziale misto, dato cioè dalla sommatoria di due componenti: una calcolata con il sistema retributivo per quanto maturato con riferimento al 31 dicembre 2003 ed una calcolata sul montante contributivo accumulato a partire dal 1 gennaio 2004.

La **pensione di vecchiaia** è corrisposta:

- al compimento del 65° anno di età dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure
- al compimento del 70° anno di età dopo almeno 25 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Con la Riforma la prima fattispecie subirà una variazione graduale e la pensione verrà erogata con 68 anni di età e 33 anni di contribuzione.

Tutti i nati nel 1939 continueranno a maturare la pensione nel 2004, se con 30 anni di contribuzione.

I nati nel 1940 e 1941 matureranno la pensione con 66 anni e 31 anni di contribuzione.

I nati nel 1942 e 1943 matureranno la pensione con 67 anni e 32 anni di contribuzione.

Tutti i nati dal 1944 in avanti matureranno la pensione con un minimo di 33 anni di contribuzione.

Per ovvi motivi non si è ritenuto di apportare modifiche alla seconda fattispecie, per la quale continueranno a valere i requisiti dei 70 anni con 25 anni di contribuzione.

La **pensione di anzianità** è corrisposta dopo almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione; essa è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale, ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale od elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

La previsione normativa iniziale svincolava la pensione di anzianità dal requisito dell'età, ma la legge di riforma pensionistica (Legge 8/8/1995 n. 335, cosiddetta legge Dini) ha introdotto il minimo di 56 anni per il 1996 e 1997 e di 57 anni dal 1998 in avanti, modificati poi definitivamente in 58 anni con la L. 449/97.

Con la Riforma la pensione di anzianità muta in pensione di vecchiaia anticipata.

Per tutto il 2004 vengono mantenuti i requisiti dei 35 anni di contribuzione e dei 58 anni di età, mentre a partire dal 2005 gli anni diverranno 38 e l'età 61.

I requisiti di maturazione, se raggiunti nel 2004, potranno essere fatti valere anche successivamente.

A partire dal 2004 non è più necessaria la cancellazione dall'Albo professionale, con la possibilità, inoltre, di re-iscrizione per coloro che si erano dovuti cancellare e conseguente inizio di un altro rapporto contributivo-previdenziale.

Con la Riforma sarà, inoltre, possibile accedere ad una particolare pensione di anzianità condizionata da una **contribuzione di 40 anni senza vincoli di età** e senza cancellazione dall'Albo professionale.

I trattamenti pensionistici di cui sopra sono determinati, fino a quanto maturata al 31 dicembre 2003, con identiche modalità.

A grandi linee nel seguente modo.

Occorre innanzi tutto determinare l'ammontare di riferimento su cui calcolare la pensione.

L'ammontare di riferimento viene attualmente determinato sulla base della media quindicennale dei redditi professionali dichiarati alla Cassa, annualmente rivalutati su base Istat.

I quindici anni necessari per il calcolo della media sono riferiti agli ultimi quindici redditi dichiarati sino all'anno antecedente quello di maturazione della pensione .

A partire dal 2005, per effetto sempre della Riforma, la **media** sarà calcolata sugli ultimi diciotto anni, che gradatamente aumenteranno sino a **venticinque entro il 2009**.

Una volta determinato l'ammontare di riferimento questo viene diviso in due parti:

- la prima sino al limite, attualmente, di €49.450.-;
- la seconda per la parte eccedente senza alcun massimale.

Occorre, quindi, determinare il coefficiente da applicare ai due importi di cui sopra che viene determinato:

- il primo moltiplicando il 2% per ogni anno di contribuzione, sino al 2001 (calcolato sul reddito 2000) e dell'1,75% a partire dal 2002 (calcolato sul reddito 2001);
- il secondo moltiplicando lo 0,6% per ogni anno di contribuzione, sino al 2001, e dello 0,5% a partire dal 2002.

Supponendo, quindi, un iscritto con 35 anni di contribuzione ed una media quindicennale di redditi rivalutati di € 100.000.- la pensione sarà così calcolata, con decorrenza 2004:

2,0% x 33+1,75%x2 = 69,50% su €49.450	€	34.368.-
0,6% x 33+0,5%x2 = 20,80% su €50.550	€	10.514.-
Totale	€	<u>44.882.-</u>

E', comunque, previsto un **trattamento minimo** che risulta essere per il 2004 di € 10.906,21 pari alla pensione minima dell'anno 2002 (determinata dal contributo minimo 2001 di € 1.038,08 * 10 volte = € 10.380,80) rivalutata del 2,4% per il 2003 e del 2,6% per il 2004.

A partire dalle pensioni liquidate dal 2003 è stato, comunque, introdotto il **tetto pensionistico** determinato, per il 2004, in €82.402.- rivalutabile ogni anno ed applicabile pro-rata, cioè per tanti anni dal 2002 in avanti compresi in quelli del trattamento pensionistico (comunque al massimo due: 2002 e 2003).

Per la sola pensione di vecchiaia, e nel caso il pensionato continui nell'esercizio dell'attività professionale, è previsto un **supplemento** di pensione liquidato, dopo un massimo di cinque anni di contribuzione soggettiva obbligatoria, con gli stessi meccanismi della pensione di vecchiaia.

Anche per tale prestazione è previsto un tetto nella determinazione del trattamento, pari comunque a n/trentesimi del trattamento massimo vigente per l'anno di erogazione (nel 2004 pari a € 82.402.-) dove n varia in base agli anni di calcolo del supplemento (al massimo cinque).

Anche tale tipo di supplemento verrà a cessare con il 31 dicembre 2003.

Anche con la Riforma è stata, comunque, mantenuta la previsione di un supplemento che spetta in caso di continuazione dell'attività dopo il pensionamento.

In tal caso continua, infatti, l'obbligo contributivo, pur senza la previsione dei minimi, e dà diritto ogni cinque anni o, dopo il primo supplemento, per un periodo anche inferiore, ad ulteriori trattamenti calcolati sui nuovi montanti contributivi via via accumulati e con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione relativi.

In caso di continuazione dell'attività, e della contribuzione, inferiore a cinque anni, il diritto al supplemento non scatta e viene restituito il totale dei contributi versati maggiorati dagli interessi.

Con la Riforma è stata introdotta la **pensione unica contributiva** che spetta, a partire dal 1 gennaio 2004, con un minimo di cinque anni di contribuzione, al compimento di 62 anni.

Logicamente tale trattamento spetta solo per periodi previdenziali maturati successivamente al 2003 (o antecedenti se ripristinati successivamente), e , qualora il suo ammontare sia inferiore a € 2.000.-, è data facoltà all'avente diritto di chiedere la liquidazione del montante contributivo maturato al momento del pensionamento.

Nel nostro sistema previdenziale si ha sempre diritto o al trattamento previdenziale od al rimborso di quanto versato maggiorato dagli interessi legali

Nel caso, quindi, l'iscritto si cancelli dalla Cassa senza aver maturato il diritto alla pensione gli spetta il **rimborso** di quanto versato maggiorato dagli interessi legali, con una limitazione per coloro che si sono iscritti a partire dal 1 gennaio 2004.

Per costoro, infatti, il rimborso spetta solo per periodi contributivi inferiori ai cinque anni; superato tale periodo essi matureranno il diritto alla pensione unica contributiva al raggiungimento dell'età prevista.

Analogo diritto al rimborso spetta agli eredi dell'iscritto nel caso non sia liquidabile nei loro confronti la pensione indiretta.

Nessun rimborso è invece previsto nel caso l'iscritto abbia ricongiunto nella Cassa precedenti periodi previdenzialmente utili (art. 8 L.45/90).

Con la Riforma la previsione normativa relativa alla pensione indiretta, reversibile, di invalidità e di inabilità, è rimasta sostanzialmente invariata salvo specifici adeguamenti.

La **pensione indiretta** spetta al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione con 10 anni di contribuzione, se in presenza anche di sistema retributivo ridotti a cinque se con solo sistema contributivo o, se il decesso è avvenuto a seguito di infortunio, se sia stata inviata la domanda di iscrizione.

La **pensione di reversibilità** spetta al coniuge nella misura del 60% della pensione percepita dal pensionato defunto maggiorata del 20% per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile al lavoro sino ad un massimo del 100%.

In mancanza del coniuge od alla sua morte ai figli minorenni o maggiorenne inabili al lavoro nella misura del 60% per il primo figlio con l'aggiunta del 20% per ogni figlio sino ad un massimo del 100%.

Il calcolo della pensione indiretta è il medesimo di quella di vecchiaia con le stesse percentuali di quella di reversibilità.

Ai figli minorenni sono equiparati i figli studenti sino al 26° anno di età nel caso di studenti universitari.

I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

La **pensione di inabilità** è erogata all'iscritto che veda ridotta in modo permanente e totale la propria capacità all'esercizio della professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione.

Per avere diritto a tale prestazione previdenziale sono necessari, per causa di malattia, almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione, mentre

in caso di infortunio è sufficiente aver presentato la domanda di iscrizione.

Tale pensione è, comunque, sempre conseguente alla cancellazione dall'Albo professionale.

Salvo alcune possibili deroghe è calcolata con gli stessi criteri della pensione di anzianità ed è revocabile al venir meno delle cause che inibiscono l'esercizio della professione.

La **pensione di invalidità** è erogata all'iscritto che veda ridotta a meno di un terzo la propria capacità all'esercizio della professione in modo continuativo, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti all'iscrizione.

Per avere diritto a tale prestazione sono necessari almeno dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ridotti a cinque in caso di infortunio.

Tale trattamento è pari al 70% della pensione liquidata con i normali criteri ed è revocabile.

Tutti i trattamenti pensionistici sono **annualmente rivalutati** sulla base di un indice Istat, parzialmente applicato per pensioni di importo superiore a €24.538,98.

Con la Riforma, a partire dal 1 gennaio 2004 e per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre quinquenni, è stato introdotto un **contributo di solidarietà**.

Tale contributo non si applica qualora il trattamento pensionistico sia inferiore a €10.629,84 e varia per scaglioni progressivi dal 2% al 5% per i trattamenti pensionistici maturati dal 1 gennaio 2005, mentre varia per scaglioni progressivi dal 4% al 7% trattamenti pensionistici maturati entro il 31 dicembre 2004.

La Cassa provvede, altresì, all'erogazione di diversi **trattamenti assistenziali** cui destina da un minimo del 5 per mille ad un massimo del 2 per cento del proprio avanzo gestionale annuale.

I suddetti trattamenti sono disciplinati da un apposito regolamento la cui ultima stesura è stata approvata con delibera del giugno 2002 e sono così come di seguito definiti:

- interventi economici aventi particolare incidenza sul bilancio familiare (stato di bisogno);
- borse di studio figli iscritti Cassa;
- borse di studio e master iscritti Cassa;
- contributo spese onoranze funebri;
- contributo spese di ospitalità in case di riposo per anziani, cronici o lungodegenti;
- contributo per assistenza infermieristica domiciliare;
- assegno a favore di genitori di figli portatori di handicap o malattie invalidanti;
- premi per particolari benemerienze.

Oltre ad erogare i trattamenti assistenziali succitati la Cassa ha, inoltre, stipulato, a proprio carico, una **polizza sanitaria** a favore di tutti gli iscritti (inclusi quindi i pensionati attivi) a copertura di “grandi eventi”; tale copertura è estendibile a favore dei familiari, con costo a carico del singolo iscritto.

Tra i trattamenti assistenziali viene, altresì, compresa l'indennità per maternità o altri eventi collegati, cui si è fatto cenno parlando di contribuzioni, che è erogata alle colleghe, al verificarsi dell'evento, sulla base di un terzo del reddito professionale dichiarato nel secondo anno precedente quello dell'**evento**, con il massimale già ricordato.

La domanda va presentata entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'evento.

6) LA RICONGIUNZIONE ED IL RISCATTO

La nostra Cassa, solo a partire dal 1998, ha recepito il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, con le medesime modalità di calcolo previste dalla normativa sulla ricongiunzione .

Occorre ora soffermarsi brevemente sulla cosiddetta “**ricongiunzione**”.

Tale istituto permette di trasferire tutti i periodi contributivi da un istituto previdenziale all’altro (L. 5/3/1990 n. 45), con la possibilità di utilizzare solo quelli non coincidenti.

Il calcolo per determinare quanto da versare eventualmente alla Cassa di destinazione è relativamente facile.

Occorre innanzi tutto determinare il trattamento pensionistico cui si ha diritto nella Cassa di destinazione sulla base degli anni di contribuzione.

Si determina successivamente il trattamento pensionistico cui si avrebbe diritto sommando agli anni di contribuzione quelli ricongiunti.

La differenza tra i due trattamenti pensionistici così calcolati, va moltiplicata per dei coefficienti tabellari determinati in base all’età, agli anni di iscrizione complessivi e al sesso.

Tale importo costituisce la cosiddetta “riserva matematica”.

Il costo per l’iscritto che voglia ricongiungere anni precedenti nella nostra Cassa sarà dato dall’importo della riserva matematica diminuito di quanto la Cassa o Ente di provenienza riconoscerà alla nostra.

Si ricorda che in caso di ricongiunzione si perde il diritto al rimborso di tutti i contributi, soggettivi e di ricongiunzione, versati alla Cassa (art.8 L.45/90) e che una nuova domanda non può essere presentata prima di dieci anni.

Si fa presente che l'onere derivante dalla ricongiunzione è rateizzabile per un periodo massimo pari alla metà degli anni ricongiunti e, per effetto della D.Lgs. 18/2/2000, n.47, è totalmente deducibile ai fini fiscali.

Tale normativa con la Riforma non ha subito alcuna variazione per i periodi maturati sino al 31 dicembre 2003.

Per i periodi successivi il Consiglio di Amministrazione deve ancora determinare le modalità di calcolo dell'onere, ma può essere ipotizzabile che la ricongiunzione possa avvenire mediante il semplice passaggio dei montanti contributivi individuali accumulati; i periodi ricongiunti andranno logicamente ad aumentare l'anzianità assicurativa.

Per quanto concerne il **riscatto degli anni di laurea e del servizio militare o civile** occorre distinguere se l'iscrizione alla Cassa è antecedente o meno al 1 gennaio 2004.

Per coloro che siano iscritti in data anteriore al 1 gennaio 2004 per i periodi antecedenti sarà possibile, dietro specifica richiesta, riscattare con le stesse regole della ricongiunzione poc'anzi esaminata.

In assenza di specifica richiesta il riscatto avverrà determinando la media dei redditi professionali dichiarati dal 2004 al momento della domanda, nel rispetto dei massimali previsti, ed applicando a tale media un'aliquota variabile tra il 10% e il 17%, a scelta dell'iscritto.

Tale importo, nel rispetto dei minimi previsti (per il 2004 pari a €2.085) andrà versato per ogni anno che si intende riscattare e confluirà nel conto individuale andando ad incrementare il montante contributivo.

Si ricorda che, contrariamente alla ricongiunzione, possono essere riscattati solo gli anni utili, nel rispetto del massimo previsto (ora quattro per la laurea e due per il servizio militare o civile).

Per coloro che si iscrivono successivamente al 31 dicembre 2003 potrà essere utilizzato il solo sistema contributivo.

Anche l'onere del riscatto è fiscalmente deducibile e rateizzabile per un periodo massimo pari alla metà degli anni riscattati.

7) LA TOTALIZZAZIONE

La **totalizzazione** è stata prevista dall'art.71 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria 2001) ed attuata con una norma regolamentare dal Decreto 7 febbraio 2003, n. 57 (GU n. 80 5/4/2003).

Tale istituto permette a coloro che hanno un passato contributivo in più enti previdenziali di avere diritto al trattamento pensionistico a carico pro-quota dei singoli enti a condizione:

- di aver raggiunto l'età pensionabile;
- di non maturare in uno dei singoli enti il diritto al trattamento;
- di aver contribuito, nella sua globalità, per un certo numero minimo di anni.

Rispetto alla ricongiunzione la totalizzazione non è assolutamente onerosa.

8) IL SISTEMA SANZIONATORIO

Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, attualmente convivono sistemi ordinari o di regolarizzazione spontanea che coprono periodi differenti.

Il vecchio sistema sanzionatorio ordinario, previsto dalla L. 21/86 e certamente vessatorio, iniquo ed oneroso, è in vigore per tutti gli inadempimenti commessi sino al 28 novembre 2002, mentre per quelli commessi a partire dal 29 novembre 2002 è in vigore il nuovo sistema

sanzionatorio ordinario approvato dall'Assemblea dei Delegati del novembre 2002, notevolmente più equo.

Il nuovo sistema sanzionatorio è stato inserito nell'art.22 del regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza vigente sino al 31 dicembre 2003, con le precisazioni inserite nell'art 8 del regolamento della Riforma.

In occasione della modifica di cui sopra è stato, altresì, statutariamente previsto che gli adempimenti scadenti nei giorni di sabato o festivi sono prorogati al giorno seguente non festivo.

Ad attenuazione dei sistemi ordinari sono previsti provvedimenti per la regolarizzazione spontanea per gli:

- inadempimenti commessi a partire dal 1 gennaio 1998 sino al 31 dicembre 2001;
- gli inadempimenti commessi a partire dal 1 gennaio 2002.

Gli inadempimenti sanzionabili si riferiscono a:

- tardiva od omessa iscrizione alla Cassa (art. 22 L. 21/86) ;
- tardivo od omesso invio dei dati annuali (art. 17 L. 21/86);
- tardivo, omesso od insufficiente versamento dei contributi dovuti (art.18 L. 21/86);
- infedele comunicazione dei dati reddituali (art. 17 L. 21/86).

La sanzione per **la tardiva od omessa iscrizione** è pari al 10% di tutti i contributi dovuti ed è sostitutiva di tutte le altre adempienze correlate e commesse nell'anno di tardiva iscrizione.

La sanzione per **la tardiva comunicazione** dei dati reddituali è pari al 6% delle eccedenze contributive dovute, con un minimo di € 50 ed un massimo di € 250, se la comunicazione avviene entro il termine di versamento; se la comunicazione interviene entro la scadenza per la comunicazione dell'anno successivo la sanzione è pari al 10% delle eccedenze contributive dovute, con un minimo di € 100 ed un massimo

di € 600; se la comunicazione interviene oltre tale ultima scadenza la sanzione è pari al 25% dell'eccedenza contributiva dovuta con un minimo di €200 ed un massimo di €2.000.

La sanzione per **il tardivo versamento** è pari al 6% delle eccedenze contributive dovute, oltre gli interessi di mora al tasso legale, con un minimo di €30.

Per quanto concerne invece **l'infedele dichiarazione**, cioè una comunicazione di dati difforme da quelli comunicati con il modello Unico, la sanzione è pari al 100% del contributo evaso o del contributo non dovuto derivante dal maggior reddito comunicato alla Cassa.

In caso di più inadempimenti la sanzione è pari alla sommatoria delle singole sanzioni.

In caso di ripetuti inadempimenti la Cassa può effettuare all'Ordine di appartenenza apposita segnalazione.

9) LA CONTINUITA' DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE E INCOMPATIBILITA'

Il requisito della continuità dell'esercizio professionale è un principio sostanziale previsto dalla L. 21/86 e dalla Riforma.

Viene definito, e raggiunto per ogni iscritto, con la coesistenza di requisiti annuali di reddito e di volume di affari, che non possono essere inferiori a determinati importi medi.

A partire dal 1 gennaio 2007 saranno rispettivamente di €8.340.- e € 12.510.- mentre sino al 31 dicembre 2006 saranno di €6.197,48.- e € 9.296,22.-.

Il non raggiungimento di tali minimi, aldilà di talune esimenti specifiche, può comportare l'annullamento di periodi di anzianità contributiva.

Rispettati i parametri sopraccitati, se l'attività professionale fosse stata svolta incompatibilmente con quanto previsto con l'Ordinamento Professionale (art. 3 D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067), anche tali periodi potrebbero essere annullati.

ALLEGATI :

- 1) L. 3 febbraio 1963, n. 100;**
- 2) L. 29 gennaio 1986, n. 21;**
- 3) L. 5 marzo 1990, n. 45;**
- 4) D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509;**
- 5) D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (indennità di maternità);**
- 6) Statuto;**
- 7) Il regolamento di assistenza;**
- 8) Il regolamento di disciplina del regime previdenziale ante Riforma;**
- 9) Il regolamento di disciplina del regime previdenziale post Riforma;**
- 10) Tavola sinottica regime previdenziale post Riforma;**
- 11) La totalizzazione (L.388/2000 art.71);**
- 12) Regolamento attuativo totalizzazione;**
- 13) Il sistema sanzionatorio.**